



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONTRATTO D'APPALTO

CIG n° 63527306A2 Lotto 1 - A B C

CIG n° 6352859118 Lotto 4

CIG n° 6352873CA2 Lotto 5

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di MARZO

TRA

l'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in seguito indicato come INFN, con sede legale in Frascati (ROMA) Via Enrico Fermi n. 40 - Codice Fiscale n. 84001850589 - nella persona del suo Presidente pro tempore Prof. Fernando FERRONI, in qualità di Legale rappresentante, da una parte

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

E

la società UNIPOL SAI S.p.A. in seguito indicata come IMPRESA, con sede legale in Bologna Via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna - Partita IVA 00818570012, nella persona del Dr. Simone Sciarelli, in qualità di procuratore speciale dell'IMPRESA, dall'altra parte

PREMESSO

- che a seguito di gara a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, approvata con *delibera di Giunta Esecutiva n° 10980 del 18.02.2016*, è stato aggiudicato all'IMPRESA l'appalto per il servizio descritto al successivo articolo 3 per l'INFN (Lotti 1, 4 e 5);
- che l'IMPRESA per il Lotto 1 ha prestato garanzia fideiussoria di € 407.174,87 mediante polizza fideiussoria n° 1691.00.27.2799689568 del 14.03.2016 presso SACE BT S.p.A.;



- che l'IMPRESA per il Lotto 4 ha prestato garanzia fideiussoria di € 85.148,25 mediante polizza fideiussoria n° 1691.00.27.2799689453 del 11.03.2016 presso SACE BT S.p.A.;
- che l'IMPRESA per il Lotto 5 ha prestato garanzia fideiussoria € 39.900,00 mediante polizza fideiussoria n° 1691.00.27.2799689462 del 11.03.2016 presso SACE BT S.p.A.;
- che l'IMPRESA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Atto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati - Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Atto, ivi inclusi, la delibera di aggiudicazione della Giunta Esecutiva n. 10980 del 18.02.2016 e relativi allegati, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica migliorativa ed economica dell'IMPRESA, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il presente Contratto non prevede rischi da interferenza.

Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile - L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole e dagli allegati del presente Contratto;
- b) dal Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione dPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- c) dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'INFN,



adottato dal Consiglio Direttivo dell'INFN con deliberazione n. 12562 del 26 novembre 2012;

- d) dalle norme in materia di Amministrazione del patrimonio e Contabilità di Stato;
- e) dal Codice civile;
- f) dal Codice di Comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'INFN;
- g) dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i..

Art. 3 - Oggetto del Contratto - Oggetto del presente Contratto é l'affidamento all'IMPRESA dei servizi assicurativi a copertura dei rischi connessi all'attività dell'Istituto e nello specifico:

- Lotto 1: A) Infortuni Organi Sociali, B) Infortuni Professionali, C) Infortuni Extra-Professionali;
- Lotto 4: RCT/O;
- Lotto 5: Furto.

La descrizione dettagliata del servizio è esclusivamente quella elencata nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'IMPRESA in sede di gara.

Art. 4 - Durata - Il presente Contratto avrà la durata di anni tre con decorrenza iniziale dalle ore 00.00 del 01.04.2016 alle ore 24.00 del 31.03.2019.

L'INFN si riserva la facoltà di esercitare l'opzione per la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori anni tre, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 5 - Clausola Broker - L'INFN dichiara di aver affidato la gestione del

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

contratto alla società ITAL BROKERS S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

L'IMPRESA riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi all'IMPRESA le commissioni di spettanza nella misura del 0,9% (zero virgola nove) sul premio imponibile. L'IMPRESA, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi fatto per tramite del Broker sopra designato è liberatorio per l'INFN.

L'IMPRESA dà atto che ogni comunicazione fatta dall'INFN al Broker si intenderà come fatta all'IMPRESA stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker all'IMPRESA si intenderà come fatta dall'INFN stesso.

Qualora il contratto stipulato dall'INFN con il predetto Broker, per il suddetto servizio di brokeraggio, dovesse concludersi nel corso di validità del presente contratto, l'INFN comunicherà all'IMPRESA il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dall'IMPRESA spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza della polizza medesima successiva alla data di subentro formale del nuovo Broker, senza che l'IMPRESA od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Art. 6 - Corrispettivo - L'INFN corrisponderà all'IMPRESA, per il tramite del Broker, alle condizioni e cadenze descritte nel successivo art. 12, l'importo complessivo di:

- Lotto 1, A) e B): € 1.017.937,17 comprensivo di imposte e tasse;



- Lotto 4: € 224.074,35 comprensivo di imposte e tasse;

- Lotto 5: € 285.000,00 comprensivo di imposte e tasse.

Relativamente al Lotto 1 C) Infortuni extra-professionali, la copertura su base volontaria ed a carico dei dipendenti è garantita al tasso moltiplicatore del 6,66 per mille.

I corrispettivi, come dettagliati nelle corrispondenti offerte economiche presentate in sede di gara, si intendono comprensivi di ogni onere, obbligo e utile e comunque idonei alla regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto.

Art. 7 - Obblighi a carico dell'IMPRESA - Per il personale impiegato a qualsiasi titolo nel presente appalto, l'IMPRESA si impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'INFN.

L'IMPRESA si obbliga all'osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, impartendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In particolare l'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.

L'IMPRESA si obbliga, altresì, a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori, il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN. L'impresa dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice; nelle ipotesi di grave violazione

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Ferruccio Ferroni)



delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'IMPRESA si obbliga altresì al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN.

Art. 8 - Modalità di Esecuzione - Le condizioni e le modalità di esecuzione dell'appalto saranno esclusivamente quelle elencate nei documenti di gara accettati dall'IMPRESA e nell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'IMPRESA in sede di gara, la quale si impegna formalmente ad eseguire l'appalto alle condizioni e con le modalità previste nei citati documenti.

Art. 9 - Subappalto - Il subappalto non è consentito.

Art. 10 - Cessione del Contratto - E' fatto divieto all'IMPRESA di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto pena la nullità della cessione medesima.

Art. 11 - Garanzia Fideiussoria - La garanzia fideiussoria presentata dall'IMPRESA sarà svincolata nei modi e nei tempi previsti all'art. 113 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.

L'IMPRESA si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Contratto e a reintegrarla, ove l'INFN se ne sia avvalso, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

Art. 12 - Pagamenti - Il corrispettivo sarà versato mediante pagamento del premio annuale anticipato e, nei casi previsti, con la formula della regolazione del premio. L'IMPRESA provvederà a comunicare all'INFN e al Broker il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.



L'IMPRESA dovrà inoltre comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Ai sensi della legge n°136/2010 l'IMPRESA si obbliga, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subcontraenti, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (Lotto 1 - A B C CIG n° 63527306A2; Lotto 4 CIG n° 6352859118; Lotto 5 CIG n° 6352873CA2), pena la risoluzione del contratto.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'IMPRESA nonché, ove necessario, alle verifiche previste all'art. 48 bis del DPR 29.09.73 n. 602.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

L'IMPRESA si impegna a comunicare tempestivamente al Broker le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l'INFN, in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

Art. 13 - Composizione Societaria - L'IMPRESA si impegna a comunicare all'INFN, le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal dPCM n. 187/1991. L'inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del Contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'INFN.

Art. 14 - Risoluzione e Recesso - L'INFN si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di venti giorni, nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un

- provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11 e 13;
- revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento del servizio;
- accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse.

Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia fideiussoria.

L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni solari, da comunicarsi all'IMPRESA mediante raccomandata a/r.

In caso di recesso all'IMPRESA spetterà il corrispettivo limitatamente al servizio espletato, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel presente Contratto.

Art. 15 - Foro Competente - Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 16 - Spese Contrattuali - Sono a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese le spese relative all'imposta di bollo.



Le spese per la registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente. L'IVA nella misura di legge è a carico dell'INFN.

Il presente Atto è stipulato nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 17 - Esecuzione del Contratto - La funzione di Responsabile del Procedimento è affidata alla Dr.ssa Michela Pischedda, dipendente INFN presso la Sezione di Bologna.

La gestione del contratto è affidata alla società ITAL BROKERS S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Art. 18 - Riservatezza - L'IMPRESA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INFN ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l'IMPRESA sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'INFN.

Art. 19 - Trattamento dei Dati - Le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti, relativi al presente rapporto contrattuale e al personale coinvolto, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, nel pieno rispetto delle misure e degli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/2003. La violazione di tale prescrizione comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto.

Art. 20 - Efficacia del Contratto - Il presente Contratto viene sottoscritto in quattro originali ad unico effetto. E' impegnativo per l'IMPRESA sin dalla sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'INFN solo dopo la sottoscrizione




da parte del suo Legale rappresentante. Le parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.

UNIPOL SAI S.p.A.
(Dr. Simone SCIARELLI)



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando FERRONI)



15 GIU. 2016

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'IMPRESA dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Atto. In particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

12 - Pagamenti

14 - Risoluzione e Recesso

15 - Foro Competente

UNIPOL SAI S.p.A.

(Dr. Simone Sciarelli)

